IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO

che ai sensi dell'art. 14 del DM 123/2010, è istituito il Consiglio Federale (CF), presieduto dal Presidente dell'ISPRA e composto dal Direttore Generale dell'ISPRA e dai Legali Rappresentanti delle ARPA-APPA, con il fine di promuovere lo sviluppo coordinato del Sistema agenziale, nonché per garantire convergenza nelle strategie operative ed omogeneità nelle modalità di esercizio dei compiti istituzionali delle Agenzie e di ISPRA stesso;

CONSIDERATO

che, ai fini di cui sopra, formula ed attua programmi pluriennali delle proprie attività, articolati in piani annuali, adotta atti d'indirizzo e raccomandazioni, sollecita e propone soluzioni alle criticità per un migliore funzionamento del Sistema;

CONSIDERATO

che, ai sensi del proprio Regolamento di funzionamento, il Consiglio Federale approva i prodotti del Sistema mediante delibere e raccomandazioni;

CONSIDERATO

che, nell'ambito dell'Area di attività D è presente la linea di attività n. 8 "Sicurezza sul Lavoro" ed il Centro Interagenziale "Igiene e Sicurezza del Lavoro" è identificato come la Rete dei Referenti per la richiamata linea di attività;

CONSIDERATO

che il Centro Interagenziale, visti gli obblighi formativi previsti dalla normativa vigente sui temi della Salute e della Sicurezza, individua le necessità di formazione, definisce il/i piano/i di formazione e cura la progettazione dei corsi, nelle more dell'operatività della "Scuola di formazione permanente";

TENUTO CONTO che, in considerazione dell'elevato numero di personale operante nel Sistema agenziale, che deve periodicamente essere sottoposto a formazione, il Centro Interagenziale, su mandato del Consiglio Federale, ha sviluppato un Elenco Formatori interno al Sistema agenziale, attese le significative economie di spesa che possono derivare dall'utilizzo di docenti interni in possesso di elevata competenza, esperienza e professionalità;

PRESO ATTO

che sia per la costituzione sia per la gestione dell'Elenco Formatori è stato predisposto un apposito Regolamento;

CONSIDERATO

che l'istruttoria e le risultanze che hanno portato alla definizione del regolamento e dell'Elenco dei Formatori sono state oggetto di positiva verifica da parte del Gruppo Istruttore di Validazione dell'area D (GIV D1), secondo quanto previsto al punto 1 delle Modalità Operative per la programmazione, il monitoraggio e la verifica dell'Area di attività D;

VISTO

l'art. 6 del proprio Regolamento di Funzionamento,



DELIBERA

- 1. di prendere atto del Regolamento di gestione (All. n 1) e dell'Elenco Formatori del Sistema agenziale (All. n. 2), in via transitoria fino all'emanazione dei Criteri di qualificazione della figura del formatore per la Salute e Sicurezza sul lavoro da parte della Commissione Consultiva Permanente (ex art. 6 comma 8 lett.m-bis del D.Lgs 81/08 e s.m.i.);
- 2. di precisare che la partecipazione alle attività di formazione degli iscritti nell'Elenco Formatori potrà essere svolta solo previa autorizzazione esplicita, richiesta dal Centro Interagenziale, al Direttore dell'Agenzia cui il formatore afferisce.

Roma, 25 ottobre 2012

Il Presidente Prof. Bernardo De Bernardinis

Allegato al Doc. 21/12-CF

Sistema agenziale Programma triennale 2010-2012

CENTRO INTERAGENZIALE IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO COSTITUZIONE DI UN ELENCO FORMATORI IN MATERIA DI IGIENE, SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Nota di sintesi per approvazione in Consiglio Federale

Il Centro Interagenziale "Igiene e Sicurezza del Lavoro", nell'ambito delle attività programmate nel triennio 2010-2012, ha avviato e portato a termine un complesso di azioni finalizzate alla costituzione di un Elenco Formatori in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, interno al Sistema Agenziale ISPRA/ARPA/APPA.

La scelta di ottemperare alla formazione obbligatoria in materia di sicurezza prevista dalla normativa vigente, dotandosi di uno strumento costituito all'interno del Sistema Agenziale, rappresenta non solo una grande opportunità di valorizzare e rendere fruibili le competenze professionali acquisite dal personale in materia di sicurezza, ma anche di garantire una formazione di qualità ad un costo sostanzialmente limitato con il conseguimento di rilevanti economie di spesa.

Le esperienze in tema di formazione fin qui condotte dal Centro Interagenziale "Igiene e Sicurezza del Lavoro" testimoniano la capacità di fornire efficaci risposte a sostegno delle esigenze formative del Sistema Agenziale tramite una progettazione e una gestione in autonomia della formazione interna.

Le attività propedeutiche alla costituzione dell'Elenco Formatori hanno riguardato in primo luogo l'elaborazione di un Regolamento, allegato alla presente nota, riportante la definizione di requisiti minimi di accesso (titolo di studio, qualifiche, esperienza di docenza, esperienza professionale specifica) le modalità per l'inoltro e la valutazione delle candidature, la determinazione delle modalità di gestione dell'Elenco una volta approvato.

Sono stati pertanto fissati i seguenti requisiti minimi di ammissione (di ordine generale e di natura tecnico professionale) e le aree tematiche di interesse ai fini della determinazione della griglia dei candidati.

Appare opportuno ed importante segnalare che i criteri seguiti dal Centro Interagenziale "Igiene e Sicurezza del Lavoro" per la qualificazione dei formatori, sono assolutamente in linea ed addirittura più stringenti, di quelli evidenziati dalla Consulta interassociativa italiana per la prevenzione (CIIP) e recepiti dall'ISFoP - Istituto Superiore di Formazione alla Prevenzione.

A) REQUISITI DI ORDINE GENERALE

- assenza di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
- assenza nell'esercizio della propria attività professionale, di errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova;
- non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative ai requisiti di ordine generale.

B) REQUISITI DI NATURA TECNICO PROFESSIONALE

- Diploma di laurea di 1º livello associato a:
 - master post laurea nello specifico campo della sicurezza e della salute sul lavoro;
 - specifica esperienza lavorativa e/o didattica della durata di almeno un anno sui rischi individuati ai sensi dell'art 28 del D.Lgs 81/08;
- ➤ Diploma di scuola media superiore associata a una documentata esperienza professionale almeno triennale, sui rischi individuati ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08;
- Esperienza professionale documentata nel ruolo di RSPP ed ASPP (da almeno tre anni);
- Esperienza/competenza didattica e/o formativa documentata in materia di sicurezza e salute (almeno 30 ore di attività didattica nel triennio precedente);

C) AREE TEMATICHE

- Area Rischi ordinari o generici (ambiente di lavoro, macchine, attrezzature, impianti);
- Area Rischi ergonomici (sollevamento naturale dei carichi, posture operative, videoterminali);
- Area Rischi Agenti chimici;
- Area Rischi Agenti fisici (rumore, radiazione, ecc.);
- Area Rischi Agenti biologici;
- Area Rischi di processo (pericoli di incendio, di esplosione, rilasci di energia termica/meccanica);
- Area Rischi organizzativi (interferenze, confusione dei ruoli, carenza di informazione/formazione/addestramento, stress da lavoro correlato);
- Area Giuridico/normativa.

Verificato il possesso dei requisiti di cui ai punti A), si è proceduto alla determinazione della griglia definitiva prendendo a riferimento le informazioni fornite dai candidati di cui al punto B) in merito alle quali sono state desunti:

- ♦ Il numero di ore di docenza erogate;
- Il numero di anni di esperienza professionale sui rischi individuati ai sensi dell'art 28 del D.Lgs 81/08;
- Il numero di anni di esperienza professionale nel ruolo di RSPP ed ASPP;

In relazione alla particolare tipologia delle tematiche affrontate, si è ritenuto opportuno, anche sulla base dell'esperienza condotta in tal senso all'interno del Gruppo di Lavoro "Programma della formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro", fissare ulteriori elementi di qualificazione, pari a 100 ore di docenza, tali da determinare, nell'ambito delle due classificazioni junior e senior,

una rosa di docenti assolutamente in grado di soddisfare tutte le esigenze formative riscontrabili in seno all'attività del sistema agenziale.

Pertanto, la lettura combinata dei dati sopra richiamati ha portato alla individuazione di:

- ✓ <u>N. 28 Docenti Senior</u>, ovvero formatori con un numero di anni di esperienza di docenza e/o professionale uguale o pari a tre e un numero di ore di docenza erogate uguale o superiore a cento;
- ✓ N. 25 Docenti Junior, ovvero formatori con un numero di anni di esperienza di docenza e/o professionale uguale o pari a tre e un numero di ore di docenza erogate inferiore a cento;

I formatori con una esperienza di insegnamento inferiore ai tre anni, gli esperti con una esperienza professionale uguale o inferiore ai tre anni e coloro che non hanno prodotto la documentazione integrativa attestante le proprie competenze/qualifiche, non sono stati ricompresi nell'Elenco; tale inserimento, tuttavia, potrà essere richiesto, a cura degli interessati, a norma di quanto disciplinato all'art. 6 del Regolamento ed in occasione della revisione annuale.

In allegato, le tabelle di classificazione dei docenti senior e dei docenti junior per le aree tematiche di competenza.